

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL'ENERGIA**

REGIONE BASILICATA

Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
23BG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 23BG.2022/D.00578

DEL 1/7/2022

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (R13, R12, R5 e R3) nell'area industriale Valbasento del comune di Ferrandina (MT) - Proponente: FALBIT S.R.L.- Ferrandina (MT).

Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 2 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale*";
- la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante "*Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale*";
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante "*Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "*Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata*", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1 e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante "*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*";
- la D.G.R. n. 63 del 9 febbraio 2021 recante "*Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" – Approvazione*", con cui è stato approvato ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 29/2019 il Regolamento in oggetto;
- il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante "*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 – Serie speciale;
- la D.G.R. n. 202200174 del 30 marzo 2022 recante "*Regolamento regionale "Controlli interni di regolarità amministrativa" - Approvazione*";
- il Regolamento 05.05.2022, n. 1, recante "*Controlli interni di regolarità amministrativa*";

RICHIAMATE

le Delibere di Giunta Regionale:

- n. 219 del 19.03.2021, recante "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale";
- n. 750 del 06.10.2021, recante "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale";
- n. 775 del 06.10.2021, recante "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale";
- n. 904 del 12.11.2021, avente ad oggetto "Regolamento regionale recante modifiche all'articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione";
- n. 905 del 12.11.2021, avente ad oggetto "Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione";
- n. 202200257 del 11.05.2022, recante "D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma", con la quale è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia l'ing. Roberto Tricomi;
- n. 202200023 del 21.01.2022, avente ad oggetto "Dirigente regionale a tempo indeterminato. Conferimento incarico", con la quale è stato nominato Dirigente dell'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche l'ing. Canio Sileo;

VISTI:

- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- la Legge del 31.12.2009 n. 196 (e s.m.i.), avente ad oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- l'allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" concernente le modalità della sperimentazione, così come modificato per l'esercizio 2018;
- la D.C.R. n. 390 del 23.05.2022, avente ad oggetto "Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 - Approvazione";
- la L.R. del 31.05.2022, n. 9, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2022";
- la L.R. del 31.05.2022, n. 10, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024";
- la D.G.R. n. 314 del 01.06.2022, recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024";
- la D.G.R. n. 315 del 01.06.2022, recante "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024";
- la D.G.R. n. 358 del 17.06.2022, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2022-2024. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 359 del 17.06.2022, avente ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

VISTI:

- il D.lgs. 14.03.2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 226 del 30.03.2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 – Approvazione";
- la D.G.R. n. 540 del 19.07.2021, recante "Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 – Ridefinizione modello organizzativo";

PREMESSO E RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante "Norme in materia ambientale", con riferimento alla Parte Quarta recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"; in particolare l'art. 208, comma 1, I parte, in cui si riporta: *"I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica[...]";*
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, recante *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006" e s.m.i.;*
- il D.L. n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014, con la quale, in attesa dell'attuazione dell'art. 184-ter co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato indicato che per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite e da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la Legge 2 novembre 2019 n. 128 che con l'art. 14 bis modifica ed integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) contenuta nell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- la Delibera del Consiglio SNPA n. 23/2020 del 06.02.2020 con cui sono state approvate le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006"; in particolare è stato definito un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali escono materiali non più considerabili come rifiuti;

- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure";
- la D.G.R. n. 471 del 08.04.2011 (e s.m.i.), relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;
- il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011, recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, ...";
- la L. n. 447/1995, recante "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 01.03.1991, recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi e nell'ambiente esterno";
- il D.P.C.M. 14.11.1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- le DD.GG.RR. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico di Basilicata (C.R.I.A.B.) in merito alle linee guida regionali per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per i nuovi impianti industriali;
- il Documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 38 del 03.10.2018;
- la D.G.R. n. 380/2020 con cui sono state definite, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 29 maggio 2017 n. 9, le "Linee guida regionali in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane";
- la Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35, recante "Norme di attuazione della parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – norme in materia ambientale e della Legge 27 marzo 1992, n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", con la quale sono state disciplinate le attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- la Delibera di Consiglio Regionale 30.12.2016 n. 568 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), come proposto con la D.G.R. n. 961/2016 ed emendato nel testo;

PRESO ATTO

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 (Competenze della Regione), comma 1, lettere i) e j), della L.R. 16.11.2018, n. 35, sono di competenza della Regione Basilicata, l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, in applicazione dell'art. 196 del D.lgs. n. 152/2006;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. **23AB.2021/D.00257** del **18.03.2021** della Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità, recante "D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II -Fase di SCREENING- **Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A** relativamente al Progetto di realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di inerti nell'area industriale Valle Basento di Ferrandina (MT) - società Falbit s.r.l.";

ATTESO

che con nota del 19.05.2021, acquisita in data 20.05.2021 al protocollo dipartimentale e registrata al n. 0012644/23AA, la società **FALBIT s.r.l.** (sede legale in Ferrandina (MT) alla via Stefano Pirretti s.n.c., area industriale Valbasento, cap. 75013 -C.F./P.I. 00455380774) ha avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e della L.R. n. 35/2018, di "Realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (R13, R12, R5 e R3) nell'area industriale Valbasento del comune di Ferrandina";

PRESO ATTO

che, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche in merito alla proposta progettuale della società Fabit s.r.l., è emerso quanto segue:

- con la nota prot. n. 0022181/23AA del 30.08.2021, questo Ufficio ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona e ha richiesto integrazioni documentali alla ditta proponente;
- con nota prot. n. 2755 del 03.09.2021, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale e registrata al n. 0022723/23AA, l'EGRIB ha comunicato che *"l'area industriale dove è ubicata la Ditta non è servita da rete fognaria pertanto i reflui del piazzale convogliano sul suolo ed Egrib non ha competenza"*;
- con nota prot. n. 0017253/2021 del 07.09.2021, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale e registrata al n. 0023078/23AA, il Comune di Ferrandina ha avanzato richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti;
- con nota prot. n. 0013929/2021 del 14.09.2021, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale e registrata al n. 0023734/23AA, l'ARPAB ha avanzato richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti;
- con nota prot. n. 0024609/23AA del 22.09.2021, questo Ufficio ha richiesto alla società proponente Falbit s.r.l. di voler trasmettere a tutte le amministrazioni coinvolte in indirizzo, la documentazione richiesta con le note del Comune di Ferrandina (prot. n. 0017253/2021) e dell'ARPAB (prot. n. 0013929/2021);
- con note pec del 01.10.2021, acquisite in pari data al protocollo dipartimentale e registrate al n. 0025572/23AA ed al n. 0025573/23AA, la società Falbit s.r.l. ha trasmesso, a tutte le amministrazioni coinvolte, quanto richiesto con la succitata nota prot. 0024609/23AA del 22.09.2021;

RICHIAMATA

la Determinazione Dirigenziale n. 23BG.2022/D.00138 del 09.03.2022, avente ad oggetto: "L.R. n. 35/2018 – D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) *Impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (R13, R12, R5 e R3) nell'area industriale Valbasento del comune di Ferrandina (MT)*.- Proponente: FALBIT S.R.L. – Ferrandina (MT). - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e successivi della L. n. 241/1990 (e s.m.i.)", con la quale è stata dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi, sulla base delle posizioni prevalenti, secondo quanto disposto dall'art. 14 quater della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (e s.m.i.)";

CONSIDERATO

che, dalla documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente, emerge quanto segue:

- il progetto propone la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero (R13, R12, R5 e R3) di rifiuti inerti (speciali non pericolosi), nel lotto (foglio 50 part. 841) dell'Area Industriale Valbasento- loc. Macchia del comune di Ferrandina (MT);
- la realizzazione del suddetto impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti nasce dall'esigenza di gestire direttamente i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione della stessa società FALBIT s.r.l.;
- allo stato attuale, il lotto di intervento, di estensione pari a 13.500 m², risulta recintato e pavimentato e vi sono ubicati:
 - n. 1 capannone in c.a.p. di superficie pari a circa 1000 m²;
 - n. 1 capannone in acciaio di superficie pari a circa 650 m²;
 - box spogliatoio, dotato di servizi igienici, a servizio del personale;
 - area a verde, distribuita sul lotto in oggetto (superficie di circa 900 m²);
 - area destinata a parcheggi (superficie di circa 140 m²).
- l'impianto di trattamento sarà adeguatamente dimensionato per un flusso pari a 90.000 ton/anno di rifiuti, che saranno sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R3, R5, R12), come indicato nell'Allegato n. 1 –Tabelle flussi rifiuti;
- gli interventi previsti, pertanto, sono quelli atti alla sistemazione logistica del lotto esistente con l'installazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti e la realizzazione delle aree dedicate (settori) di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e delle Materie Prime Secondarie (MPS) in uscita, come nella planimetria seguente:




Figura 5: Stralcio planimetria di progetto

e come indicato nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	
Area 1 – settore 1	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
Area 1 – settore 2	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
Area 1 – settore 3	150103, 030101, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
Area 1 – settore 4	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
Area 1 – settore 5	170302	Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
Area 1 – settore 6	170203	Plastica
Area 1 – settore 7	170202	Vetro
Area 1 – settore 8	170201	Legno
Area 1 – settore 9	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

- L'impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti, da installare nel piazzale, è costituito dalle seguenti unità impiantistiche:
 1. Unità di frantumazione mod. AP 30/30;
 2. Unità Tornado S4L;
 3. Unità di vagliatura mod. GMV 15/40 3P;
 con capacità di trattamento massima di 90.000 t/anno e con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tabella 5: Caratteristiche tecniche Unità

Frantumatore mod. AP 30/30	
Pezzatura da trattare	inerti da costruzione e demolizione
Massima pezzatura in alimentazione	max 350 mm (inerti da demolizione)
Produzione	40-60 t/h in funzione della curva granulometrica e presenza di frazioni leggere
Potenza installata	140 kW
Pezzatura in uscita	misto frantumato 0-70 mm
	
Tornado S4L	
Pezzatura da trattare	inerti da costruzione e demolizione
Massima pezzatura in alimentazione	20-100 mm
Materiale inquinante	plastica, carta, legno, ecc.
Produzione	40-70 t/h
Potenza installata	25 kW
Alimentazione	nastro trasportatore
	
Vaglio mod. GMV 15/40 3P	
n. piani	3
dimensione piani vaglianti	1520 x 4000 mm
Potenza installata	7,5 kW
Alimentazione	nastro trasportatore
	

A seguito della procedura di accettazione dei rifiuti e delle operazioni di pesatura, mediante dispositivo fisso presente all'ingresso dell'impianto, i rifiuti saranno inviati nei settori dedicati all'interno dell'impianto, in base al codice EER ed alla tipologia.

Le operazioni consisteranno nel recupero di rifiuti inerti (allegato 1 –tab. rifiuti), mediante l'impianto presente nel piazzale, e nel recupero di frazioni legnose tramite la triturazione con un trituratore compatto ubicato nel capannone presente nel lotto.

I rifiuti inerti, dopo l'accettazione e la pesatura, verranno caricati nella tramoggia di carico del frantumatore mod. AP 30/30.

Tramite i nastri trasportatori, il materiale verrà inviato al mulino a martelli. In uscita, sempre mediante nastro trasportatore, il materiale verrà deferrizzato con deferrizzatore magnetico a nastro mod. DM 65. I metalli saranno raccolti per gravità in una cesta a tenuta.

Vi è un primo flusso in uscita costituito da stabilizzato che verrà stoccato in una baia delimitata da muretti in blocchi di cemento di capacità pari a circa 200 m³.

Sempre mediante nastro trasportatore il materiale verrà inviato al Tornado 4SL che mediante un tamburo dotato di rullo e soffiatore sarà in grado di eliminare dal materiale le impurità costituite dalle frazioni leggere. La frazione leggera verrà raccolta in un cassone posto sotto il nastro trasportatore. Il sistema è dotato di nebulizzatori integrati che permetteranno di abbattere le emissioni polverulente.

Prima dell'invio al vaglio ci sono altri due flussi scaricati in apposite aree delimitate rispettivamente di 250 e 200 m³ destinati a frantumato e misto fuori vaglio di pezzatura superiore a 15 mm.

Da ultimo il materiale verrà vagliato mediante Vaglio mod. GMV 15/40 3P che consentirà la separazione del flusso di materiale in tre flussi finali costituiti da sabbia 0 – 4 mm (area

stoccaggio 300 m³), pietrisco 4 – 8 mm (area stoccaggio 300 m³) e pietrisco 8 – 15 mm (area stoccaggio 300 m³).

Il materiale selezionato verrà sottoposto ad un impianto di lavaggio che permetterà di ottenere M.P.S. certificate, le quali verranno localizzate in aree dedicate all'interno di un capannone, per poi essere riutilizzate.

Il tutto come riportato nel seguente layout dell'impianto:





Figura 8: Layout di impianto

Il ciclo produttivo seguirà il seguente diagramma di flusso:



Per quanto riguarda la frazione "scarti di legno, sughero, imballaggi di legno", è prevista l'installazione di un tritatore/pelletizzatore, che permetterà la riduzione volumetrica, dotato di un sistema integrato di bagnatura del materiale, per evitare dispersioni polverulente durante le fasi di lavorazione.

Lo stoccaggio, anche in questo caso, avverrà in aree dedicate e distinte da quelle dei rifiuti da recuperare.

DETERMINATO ai sensi della D.G.R. n. 471 del 08.04.2011 (e s.m.i.), in **€. 198.027,50** l'ammontare delle garanzie finanziarie che la società Falbit s.r.l. dovrà prestare in favore della Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, così determinate:

ID	Descrizione	Quantità	Criterio D.G.R. 471/2011
Impianti di recupero rifiuti inerti	R5-R10		Tab.5
Messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi	R13	80.000	Tab.1
Recupero/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi	R12	80.000	Tab.2 (eccetto R5)

S

TI DI GESTIONE OPERATIVA DELL'ATTIVITA'

- a) L'importo associato all'impianto di recupero rifiuti inerti (tab. 5) è:
 $€. 30.000 \times 1$ (fattore moltiplicativo per numero di tipologie) = **€. 30.000,00**
- b) l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (tab. 1) è:
 $€. 50.000 \times 1$ (fattore moltiplicativo per numero di tipologie) = **€. 50.000,00**
- c) l'attività di recupero (R12) viene computata con la tabella 2:
 $€. 50.000 \times 1$ (fattore correttivo A) $\times 1.9$ (fattore correttivo B) = **€. 95.000,00**
 Il suddetto importo di €. 95.000,00 viene ridotto della metà, in quanto gli stessi codici EER sono sottoposti a messa in riserva e, pertanto, l'importo da considerare è
€. 47.500,00

Il **valore complessivo** è determinato in €. 127.500,00, che con rivalutazione monetaria ISTAT (aprile 2022) pari a 1,161, diventa €. **148.027,50**. Tale importo potrà essere ridotto del 40% o del 50% in caso di possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio inoltrata dalla società FALBIT s.r.l.

COSTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AREA

All'importo di cui al punto precedente, andranno aggiunti i costi stimati dalla società proponente, relativi alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, che ammontano a **€. 50.000,00**.

PRECISATO che la presente autorizzazione sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- autorizzazione allo scarico su suolo delle acque reflue meteoriche e domestiche di cui all'articolo 124 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione di cui all'articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza dei Dirigenti Regionali;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di **RILASCIARE l'Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e dell'art. 5, comma 1, lettere i) e j), della L.R. 16.11.2018, n. 35, alla ditta **FALBIT s.r.l.** (sede legale in Ferrandina (MT) alla via Stefano Piretti snc, cap. 75013 - C.F./P.I. 00455380774) per la **"Realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (R13, R12, R5 e R3) nell'area industriale Valbasento del comune di Ferrandina (MT)"**, della superficie complessiva pari a 13.500 m² e con capacità massima di trattamento pari a 90.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi, e con l'obbligo di gestire l'impianto:
 - nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni in atmosfera, rumore, dell'igiene, della sicurezza degli ambienti di lavoro e della prevenzione incendi;
 - in conformità al progetto approvato ed alle **prescrizioni** di seguito riportate:

REALIZZAZIONE OPERE:

1. **Osservare**, in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, tutte le **prescrizioni** come riportate nella sopra citata D.D. n. 23AB/D.00257 del 18.03.2021 **ed in conformità** al progetto presentato ed approvato con il presente provvedimento autorizzatorio;
2. **la società dovrà dare comunicazione, almeno 15 giorni prima**, della data di **messa in esercizio** e di quella di **messa a regime dell'impianto** alla Regione Basilicata - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

GESTIONE ATTIVITA':

3. La società FALBIT s.r.l. dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel Settore, in particolare della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e del D.M. 05.02.1998 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero degli analoghi obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità (Sistri);
4. nel rispetto dei principi definiti dall'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società dovrà destinare in maniera prioritaria al recupero della materia, i rifiuti conferiti allo stabilimento che presentano caratteristiche adeguate per il recupero;
5. la gestione dei rifiuti, in particolare i quantitativi, i codici EER e le modalità di stoccaggio e di trattamento, deve effettuarsi in conformità a quanto indicato nell'Allegato n. 1 (tabelle flussi rifiuti) e dovrà avvenire nelle relative aree dedicate (Allegato n. 2 - planimetria generale impianto con indicazione stoccaggi), in conformità a quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e nel rispetto del progetto approvato con il presente provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni in esso contenute;
6. nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico/scarico devono essere riportate le specifiche operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R12, R5 e R3) svolte come indicate da progetto e dal presente provvedimento;
7. la società dovrà mantenere costantemente attive e aggiornate le procedure di autocontrollo, da applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto nel progetto e dalle norme in materia di gestione dei rifiuti. Detta procedura dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti nell'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei;
8. è obbligatorio l'uso e la conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti fino all'attuazione del nuovo e futuro sistema di tracciabilità (RENTRI); tale registro, prima del suo utilizzo, deve essere vidimato alla

Camera di Commercio dove ha sede l'unità locale del produttore dei rifiuti e conservato a cura del produttore dei rifiuti per tre anni dalla data dell'ultima registrazione;

9. dovrà essere sempre possibile verificare gli stoccaggi istantanei e i quantitativi di rifiuto massimi trattati annualmente rispetto al quantitativo annuo massimo di stoccaggio e recupero autorizzati con il presente provvedimento e la conformità dei prodotti ottenuti al D.M. 05.02.1998 e al D.M. n. 69/2018;
10. la gestione operativa dell'impianto deve essere affidata a personale qualificato, e deve essere anche assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto e munito di idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato; il personale qualificato ed adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. Il personale deve essere opportunamente qualificato per tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Consiglio UE 333/2011/UE;
11. la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli dovranno assicurare anche nella fase post-operativa, al fine di garantire che, anche nella fase successiva alla chiusura dell'impianto, si mantengano i requisiti di sicurezza ambientali richiesti dalla normativa di settore. In merito ai parametri di sorveglianza si dovrà provvedere al quanto previsto dal Piano di Monitoraggio riportato nei punti/prescrizioni successivi;
12. le attività svolte presso l'impianto devono avvenire, con riferimento a quanto previsto nel presente provvedimento, in conformità al D.P.R. n. 151/2011 e devono attenersi a quanto indicato nel piano di emergenza interno, redatto nel rispetto delle norme sulla sicurezza;

GESTIONE STABILIMENTO:

13. deve essere prevista garantita la buona efficienza e la manutenzione della recinzione lungo il perimetro della piattaforma, della barriera, dei piazzali e della viabilità, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, dei sistemi di gestione dei rifiuti liquidi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
14. le operazioni di messa in riserva e di recupero devono essere svolte unicamente nelle aree individuate nell'elaborato grafico (Allegato n. 2 - planimetria generale impianto con indicazione stoccaggi), parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
15. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero, e di dimensioni tali da permettere un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita dall'impianto;
16. lo stabilimento deve essere dotato di:
 1. pesa per misurare il quantitativo di rifiuti;
 2. adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche;
 3. superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 4. copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di trattamento, di stoccaggio dei materiali destinati al recupero;
 5. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti, e munita di opportuna segnaletica;
 6. un'area di emergenza, appositamente individuata, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
17. deve essere garantita la pulizia dello stabilimento sia relativamente alle componenti impiantistiche che alla viabilità ed alle aree di stoccaggio;

GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO

18. il quantitativo massimo di rifiuti che il gestore può ricevere nello stabilimento è riportato per ciascuna categoria/progressivo di rifiuti nell'**Allegato n. 1** al presente provvedimento;
19. il gestore deve verificare, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nell'autorizzazione mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e radiometrica, e mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione nei casi di conferimento di rifiuti classificati con codice EER "a specchio" e nei casi in cui lo ritenga necessario, poi procedere alla presa in carico ed alle operazioni di pesatura e registrazione;
20. ai fini della verifica di accettabilità di cui alla prescrizione n. 21, la Società può sempre effettuare di propria iniziativa la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento. La classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso deve avvenire secondo la normativa vigente, elencando i parametri analitici da determinare

e le relative metodiche, nonché secondo le linee guida SNPA n. 23/2020 di cui alla delibera n. 62/20 del 06.02.2020 (linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 comma 3 ter del D.lgs. n. 152/2006);

21. acquisizione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. 05.02.1998, del certificato di caratterizzazione dei rifiuti dal produttore in occasione del primo conferimento all'impianto ovvero ad ogni modifica del processo tecnologico che ha prodotto il rifiuto comunque almeno ogni 24 mesi;
22. per tipologie identificate di rifiuto – ad esempio rifiuti di legno – può essere necessario un controllo visivo allo scarico dei rifiuti per una verifica speditiva della conformità del materiale;
23. qualora si tratti di rifiuti non pericolosi di cui l'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 prevede un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità", tramite acquisizione delle analisi di caratterizzazione per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso semestralmente e comunque ogni volta ci sia una modifica al processo produttivo;
24. i rifiuti aventi codice EER XX.YY.99 possono essere conferiti all'impianto solo se accompagnati da apposita scheda di identificazione o da descrizione qualitativa nelle annotazioni dei relativi formulari;
25. il gestore deve verificare che le Ditte che conferiscono i rifiuti siano munite della necessaria autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per la tipologia dei rifiuti conferiti; lo scarico degli automezzi deve essere effettuato sotto il controllo del personale responsabile; lo stesso non può accettare rifiuti non previsti dalla tabella rifiuti (allegato 1) o che comunque, per stato fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione dell'impianto stesso;
26. in caso di non conformità delle caratteristiche del rifiuto e il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo a questo Ufficio entro e non oltre 24 ore, trasmettendo in copia il formulario di identificazione, specificando i motivi per la mancata accettazione, indicando nome o ragione sociale del produttore o del detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni definite;

STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

27. deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
28. le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell'Allegato n. 2, devono essere organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia; ognuna deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati;
29. i settori dello stabilimento, di dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione, deve essere opportunamente pavimentato e dotato di un sistema di raccolta di eventuali reflui che possano fuoriuscire dagli automezzi;
30. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
31. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, sia quelli in ingresso che quelli prodotti, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
32. durante l'esercizio dell'attività in oggetto, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di polveri o altre emissioni moleste e tutti gli accorgimenti ed i presidi necessari a protezione e a salvaguardia delle matrici ambientali (aria, suolo, sottosuolo e acque) in tutte le fasi del processo, in particolare, dovranno essere previste misure per la mitigazione degli impatti dovuti all'innalzamento di polveri, in conformità a quanto previsto nella Parte I dell'allegato V alla Parte V del D.lgs. n. 152/2006 che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si *producono, manipolano, trasportano, caricano, scaricano o immagazzinano materiali polverulenti*; in particolare si dovrà:
 - a. utilizzare un sistema di nebulizzazione d'acqua per garantire l'umidificazione costante del materiale trattato nel corso dell'intero ciclo di lavorazione;
 - b. coprire o, in alternativa, umidificare i cumuli di materiale stoccato;
 - c. provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi;
 - d. limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro, in particolar modo nelle aree non pavimentate;
 - e. utilizzare, per il trasporto dei materiali polverulenti, automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura, al fine di evitare la dispersione eolica del materiale in essi contenuto;

- f. mantenere pulito i piazzali per evitare il trasporto del materiale polverulento da parte degli agenti atmosferici;
- g. assicurare che le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare il più possibile la dispersione di polveri, provvedendo, in caso di necessità, a intervenire con apposita bagnatura per limitare e abbattere le eventuali polveri prodotte;
- 33.** nell'area dell'impianto deve essere individuata anche un'area di "quarantena" per lo stoccaggio di rifiuti in ingresso su cui sono in corso accertamenti analitici, nonché un'area in uscita per il prodotto finito in attesa di qualificazione. Ogni stoccaggio dovrà essere chiaramente identificato con apposita cartellonistica e fisicamente distinto;
- 34.** nel caso, un lotto di prodotto, necessiti di rilavorazione all'interno dello stesso impianto, il Gestore dovrà procedere a identificare tale lotto come "da rilavorare", in modo da garantire sempre una distinzione fisica con i lotti di EOW;
- 35.** i rifiuti messi in riserva devono essere avviati a recupero entro 180 giorni dalla data di ricezione come previsto dall'art. 6 del D.M. 05.02.1998;
- 36.** i cumuli dei rifiuti devono essere coperti con teli e non devono superare l'altezza massima dal p.c. di 3 m;
- 37.** la conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;
- 38.** durante la fase di scarico e di movimentazione dei rifiuti devono essere mantenute le condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le prescrizioni si riferiscono all'autocontrollo periodico che il gestore dovrà eseguire per le emissioni diffuse all'interno dello stabilimento:

- 39.** per quanto riguarda le emissioni polverulente diffuse, il gestore dovrà implementare misure gestionali per contenerne i valori, durante la conduzione dell'attività, come da Parte I dell'Allegato V alla Parte QUINTA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
- 40.** i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella Tabella riassuntiva che segue;
- 41.** l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore dovrà fornire alle autorità competenti per il controllo la collaborazione necessaria per tali verifiche, anche svolte mediante attività di campionamento ed analisi e raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- 42.** deve essere utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua per garantire l'umidificazione costante del materiale trattato nel corso dell'intero ciclo di lavorazione;
- 43.** devono essere coperti o, in alternativa, umidificati i cumuli di materiale stoccato;
- 44.** bisogna provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi;
- 45.** occorre limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro, in particolar modo nelle aree non pavimentate;
- 46.** utilizzare, per il trasporto dei materiali polverulenti, automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura, al fine di evitare la dispersione eolica del materiale in essi contenuto;
- 47.** mantenere pulito i piazzali per evitare il trasporto del materiale polverulento da parte degli agenti atmosferici;
- 48.** assicurare che le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale non eccessiva durante le fasi di carico dagli automezzi di trasporto, in modo da evitare il più possibile la dispersione di polveri, provvedendo, in caso di necessità, a intervenire con apposita bagnatura per limitare e abbattere le eventuali polveri prodotte;
- 49.** il gestore dovrà assicurare in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e/o campionamento;
- 50.** facendo riferimento alle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) in materia di gestione dei rifiuti, si ritiene di dover monitorare l'aria dell'ambiente di lavoro del capannone 1 dove sono presenti anche uffici e reception, con particolare attenzione al materiale lavorato (legno) e facendo riferimento ai limiti di esposizione che attengono all'igiene industriale;

51. in tale ambito si terrà come riferimento il valore limite di esposizione professionale riferito ad una misura statica (postazione fissa) piuttosto che dinamica (sull'operatore) per il monitoraggio di area, secondo l'Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 con un valore limite transitorio valido fino al 17.01.2023, data dopo la quale il limite si abbasserà di 1 mg/Nm³ per il medesimo ambiente di lavoro;
52. qualora il monitoraggio della postazione fissa siglata come **D2** restituisca un valore superiore al limite fissato, si dovrà aspirare con cappe dedicate, convogliare e filtrare con idoneo impianto di abbattimento l'aria del capannone 1 e darne immediata comunicazione alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche - e ad Arpa Basilicata;
53. il generatore che alimenta l'impianto siglato come **E1**, questo alimentato a gasolio ed avente potenza di 220 kW, rientra nella lettera "bb) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel" dell'Allegato IV alla parte QUINTA, Parte I di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dall'art.4 del D.Lgs. n. 183 del 15.11.2017, rientranti nelle attività in deroga per i quali non sono previsti i controlli periodici delle emissioni prodotte;

PUNTI di immissione	FONTE EMISSIVE	ubicazione	inquinante	Valori limite Concentrazione [mg/Nm ³]	periodicità	Note
D1	Frantumatore AP30/30, Selezionatore Tornado S4L, Vaglio GMV15/40 3R.	Postazione fissa a non più di 5 metri dal vaglio GMV 15/40 3P	Polveri totali diffuse	5	semestrale	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. n. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. n. 81/08 - art. 234, comma 3, eseguita tramite campionamento statico (postazione fissa) piuttosto che sull'operatore (campionamento dinamico).
D2	Trituratore/cippatore per recupero delle frazioni legnose	Postazione fissa, interno Capannone 1, a non più di 5 metri dal trituratore compatto	Polveri da legno	3	semestrale	Valore limite di esposizione professionale, secondo l'Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così sostituito dal D.M. 11/02/2021 e riferito ad un periodo di 8 ore; il limite è transitorio e valido fino al 17/01/2023; dopo tale data il limite sarà 2 mg/Nm ³
E1	Generatore di emergenza NED LIFE 70 FPT di potenza max 220 kW	-	-	-	-	Emissione in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1. Allegato IV alla PARTE QUINTA, Parte 1, paragrafo 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), modif. dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183.

54. per la valutazione della qualità dell'aria all'esterno dello stabilimento la Ditta dovrà attenersi a quanto prescritto nel parere A.R.P.A.B. prot. G.0016568/2021 - U - 03/11/2021 datato 03.11.2021, agli atti della Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente prot. n. 0029058.I.03-11-2021;

Campionamento degli aeriformi

55. attenersi all'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto attiene ai "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
56. per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
57. per la determinazione delle polveri totali diffuse e delle polveri da legno si dovrà applicare la norma NIOSH 0500 Issue 2 del 15.08.1994, con postazioni fisse poste a 1,60 metri di altezza ed avendo cura di estendere la durata di campionamento a 240 minuti per ciascuna misura;
58. il monitoraggio con postazione fissa **D1** dovrà essere eseguito in condizioni climatiche secche;
59. in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli e/o cassoni di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
60. contemporaneamente al monitoraggio delle polveri su postazione D1 dovranno essere riportati i principali dati meteorologici (pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità) riferiti alla durata dei campionamenti;

61. i punti di prelievo degli aeriformi dovranno essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma UNI EN 15259 e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n. 81/08);
62. in un periodo che sia rappresentativo delle condizioni di esercizio ed entro un arco temporale di 10 giorni, il gestore dovrà eseguire, in autocontrollo e per entrambi i punti di prelievo siglati come **D1** e **D2**, una misura degli inquinanti prescritti;
63. il gestore dovrà continuare ad eseguire i controlli analitici con una periodicità pari a **mesi sei (6)** per i punti di monitoraggio siglati **D1** e **D2** riportati nella tabella riassuntiva sopra indicata;
64. annotare, nel corso dei prelievi su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile di stabilimento, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione degli eventuali nuovi sistemi di abbattimento installati;
65. gli esiti analitici dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, piuttosto che con rapporti di prova; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative;
66. la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia- Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
67. gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati alla Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
68. **il generatore** che alimenta l'impianto di recupero è alimentato a gasolio ed ha una potenza di 220 kW; presentando tali caratteristiche, all'impianto di combustione è applicabile l'art. 272, co. 1 (impianti e attività in deroga), non necessitando, quindi, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In particolare, il generatore rientra fra gli impianti elencati nella Parte I dell'Allegato IV: "bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel".

EMISSIONI ACUSTICHE

69. il Comune di Ferrandina non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica; pertanto, in attuazione del DPCM 14 novembre 1997, art. 8 "*Norme transitorie*" comma 1, i valori del "*limite assoluto di immissione*" sonora nell'ambiente esterno sono fissati dai "*limiti di accettabilità*", indicati nella tabella dell'art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991, di seguito riportata.

Art. 6.


1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno	Limite notturno
	Leq (A)	Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*)Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

- 70.** nel perimetro dello stabilimento (Zona esclusivamente industriale), il valore del "limite di accettabilità" valutato come valore di LAeq,TR (dBA), è pari a 70 dB(A) sia per il periodo di riferimento diurno che per quello notturno:
- 71.** le aree limitrofe sono da considerarsi come "Tutto il territorio nazionale" – art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 02/04/1968, e pertanto il "Valore del limite di accettabilità" da rispettare, espresso in termini di LAeq,TR (dBA), è pari a 70 dBA per il periodo di riferimento Diurno (6:00 - 22:00) e 60 dBA per quello Notturno (22:00 - 6:00).
- 72.** entro 3 (tre) mesi dalla messa a regime dell'installazione, dovranno essere eseguite misure di verifica del livello di immissione sonora presso tutti i ricettori potenzialmente interessati e al perimetro dello stabilimento (soprattutto in prossimità delle principali sorgenti sonore impattanti). Le misure dovranno consentire la verifica del rispetto dei "limiti di accettabilità" sopra richiamati. Nella medesima occasione presso gli ambienti abitativi, all'interno degli stessi sia nelle condizioni a finestre aperte che chiuse, dovrà essere verificato anche il rispetto limite differenziale di immissione sonora (art. 4 del DPCM 14/11/97);
- 73.** le misure dovranno essere eseguite nel rispetto delle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, dovrà essere rispettato quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", nonché, delle specifiche norme tecniche. Tutte le attività dovranno essere eseguite da un Tecnico Competente in Acustica. Il rispetto dei valori del "limite di accettabilità" e del "limite differenziale di immissione" dovrà essere verificato per tutto il tempo di esercizio dello stabilimento, considerando anche la presenza di eventuali "Componenti Tonalì o Impulsive" nel rumore misurato;
- 74.** la data di esecuzione delle misure dovrà essere comunicata, sia all'ARPAB che agli altri Enti coinvolti, con preavviso di almeno 15 giorni;
- 75.** i risultati della campagna di monitoraggio acustico dovranno essere inviati, alla Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). La relazione contenente gli esiti dovrà essere redatta attenendosi alle indicazioni riportate nell'Allegato D al sopra citato decreto;
- 76.** la documentazione sopra prescritta dovrà essere integrata con:
- a. un censimento, con relativa mappatura in scala adeguata, dei recettori presenti nell'area limitrofa allo stabilimento e potenzialmente interessati alla rumorosità prodotta dallo stesso, come da fig.4;

Figura 4 Ricettori presenti nelle aree limitrofe alla piattaforma



- b. una dettagliata descrizione (censimento) delle sorgenti sonore presenti nell'area dello stabilimento (impianti, aree di lavorazione, transito di mezzi e/o veicoli, etc.) come emerge dalla seguente figura 5 e relativa mappatura in scala adeguata;

Figura 5 Planimetria dell'installazione con riportate le sorgenti sonore



77. le misure andranno ripetute con cadenza triennale, nel rispetto di tutto quanto riportato anche ai precedenti punti;
78. in caso di superamento di detti limiti la Società deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;
79. qualora dovessero essere apportate modifiche sostanziali al progetto già valutato, il proponente dovrà presentare integrazione al Documento di Valutazione di Impatto Acustico, da redigere a cura di tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/1995;

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

80. dovranno essere realizzate per tutte le matrici significative azioni di monitoraggio ambientale che contemplino anche specifiche campagne di monitoraggio da parte del gestore in fase ante-operam e post operam;

ARIA

1. si ritiene necessario che sia effettuato un piano di monitoraggio finalizzato alla verifica dei valori delle polveri, con particolare riferimento a PM10 e PM2.5 comprendendo la speciazione chimica del PM10, così come prevista dall'All. VI D.Lgs. n. 155/2010;
2. si ritiene che debba essere effettuato un monitoraggio su base biennale almeno in due punti posizionati sul perimetro dello stabilimento, con l'obiettivo di quantificare i valori di emissione verso l'ambiente esterno all'azienda. I punti di monitoraggio, che potranno essere individuati solo a seguito della

presentazione da parte del Proponente di uno studio anemometrico che copra almeno un periodo temporale di un anno, saranno successivamente concordati con ARPAB. La frequenza e la relativa durata saranno valutati a valle dei risultati del sopraccitato studio e note le durate dell'attività (ore e giorni lavorativi nell'anno di riferimento);

3. al termine del biennio, l'ARPAB — Servizio Tecnico Aria, visti i risultati analitici dei valori riscontrati nelle campagne di misura, valuterà la possibilità circa eventuali modifiche sulle prescrizioni di monitoraggio;
4. le metodologie da utilizzare per i monitoraggi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 12341:2014;
5. gli esiti del monitoraggio, corredati di una relazione in cui indicare le modalità di funzionamento dello stabilimento e le condizioni atmosferiche, devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data di fine campagna, alla Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

SUOLO E RIFIUTI

6. specificare e trasmettere le procedure nella fase di accettazione dei rifiuti di verifica di pericolosità/non pericolosità nel caso di rifiuti con codice CER a specchio, atteso che l'impianto può trattare solo rifiuti non pericolosi;
7. inserire nel Piano di Monitoraggio Ambientale sia in fase ante operam che in corso di esercizio dell'impianto il monitoraggio della matrice suolo e sottosuolo, poichè non si può escludere un eventuale impatto su tale matrice a seguito dell'attività prevista;
8. effettuare con frequenza annuale un controllo delle acque di scarico di processo e meteoriche, prelevate in dedicati pozzetti di campionamento;

AMBIENTE IDRICO

Acque sotterranee

9. relativamente all'ambiente idrico sotterraneo, si ritiene necessario l'incremento del numero di trasmissioni del report di sintesi delle analisi relative ai due piezometri monitorati;
10. si prescrive che **la trasmissione del report relativo allo stato delle acque sotterranee sia annuale** e non biennale, come riportato nel "Piano di Monitoraggio" allegato al progetto;
11. si confida nell'ottemperanza da parte del proponente di tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione dell'attività al fine di prevenire ed evitare possibili inquinamenti delle acque superficiali e sotterranee, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale;
12. per quanto concerne i parametri di controllo delle acque sotterranee devono essere monitorati tutti i parametri previsti nella tabella 2, Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le metodiche ivi previste;

RUMORE

13. attenersi alle prescrizioni precedenti (EMISSIONI ACUSTICHE);
14. qualora l'attività dell'impianto si protragga nella fascia oraria 22:00-6:00 è necessario effettuare misure di controllo del rumore notturno;
15. il monitoraggio del rumore dovrà essere effettuato ogni due anni e le misure devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale;
16. la relazione di impatto acustico dovrà essere firmata dal Tecnico e trasmessa all'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata, all'Ufficio IEA del Dipartimento Provinciale di Potenza dell'ARPAB per le osservazioni del caso.

SCARICHI IDRICI

Acque Reflue Domestiche

- 81.** Scarico sul suolo (**S1**) tramite rete disperdente le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e convogliate in apposita Fossa Imhoff con **le seguenti prescrizioni**:
 1. la vasca deve essere interrata, con accesso dall'alto a mezzo di apposita apertura richiudibile, e munita di idoneo tubo di ventilazione; essa deve essere caratterizzata dalla presenza di due comparti distinti - il primo di sedimentazione ed il secondo di digestione, per il liquame ed il fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione del refluo afferente alla vasca stessa;
 2. il refluo che perviene alla vasca imhoff deve provenire esclusivamente dai servizi igienici a servizio dello stabilimento, con esclusione delle acque meteoriche;

3. il refluo in uscita dalla vasca dovrà essere recapitato (mediante sub-irrigazione con rete disperdente) su suolo nel rispetto della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (s.m.i.);
4. rispettare durante tutto il periodo dell'autorizzazione il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
5. mettere a dimora nell'area in cui verrà realizzata la rete disperdente, piante e/o specie arboree igrofile caratterizzate dalla grande quantità di acqua utilizzata durante il loro ciclo vitale e ad apparato radicale espanso e poco profondo (pioppo, salice, ontano, ecc.);
6. il livello di falda deve essere al di sotto della profondità minima di soggiacenza considerata dalla normativa (> 1 m dal pc) e deve essere tale da non interferire con la struttura;
7. così come indicato all'art. 4 del Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 3/94, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08.02.1994, "La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 mt, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi";
8. le quantità dei reflui da smaltire devono rientrare nella capacità di assorbimento del terreno evitando fenomeni di ristagno delle acque, di impaludamento del terreno e di eccessiva imbibizione del suolo e della copertura superficiale senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica, e senza modificare le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee;
9. realizzare (qualora fosse necessario) a monte della vasca imhoff e della rete disperdente un adeguato drenaggio al fine di evitare ristagni idrici nel caso di precipitazioni intense ed allontanare tati acque dall'area della sub-irrigazione;
10. a valle della fossa deve essere installato un pozzetto fiscale ove sia possibile effettuare prelievi del refluo da analizzare;
11. consentire al personale dell'autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dei c. 4 art. 101 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
12. mantenere i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità. A tal proposito è necessario effettuare delle verifiche periodiche all'impianto ed alla tubazione di scarico per valutare la tenuta idraulica delle vasche, dei pozzetti e la perfetta efficienza delle tubazioni, delle giunzioni e dei collegamenti e verificare la quantità di fanghi depositati;
13. mantenere e compilare un apposito "registro di gestione" in cui annotare i controlli di esercizio eseguiti e gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto;
14. sottoporre i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e (s.m.i.). La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale o, alternativamente, al superamento del 20 % della volumetria della vasca, il materiale sedimentato e la documentazione accertante l'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;
15. per tutto il periodo autorizzativo non si dovranno apportare variazioni significative alla tipologia del sistema di trattamento e più in generale alle caratteristiche dello scarico;
16. allacciare lo scarico alla pubblica fognatura non appena l'area sarà servita dalla stessa;
17. interrompere lo scarico qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per l'ambiente, dandone immediata comunicazione alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente. In particolare dovrà essere costantemente monitorata l'area della sub-irrigazione. In caso di instabilità del versante bisogna interrompere immediatamente lo scarico dei reflui domestici nella rete disperdente (in sub-irrigazione) e i reflui devono essere stoccati nella vasca imhoff (gestita come vasca a tenuta) e trattati come rifiuti liquidi;
18. resta fermo l'obbligo di non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, non causare inconvenienti da rumori e odori, non danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
19. rimangono salvi gli obblighi ed i vincoli derivanti da ogni altra normativa vigente e restano impregiudicati, nel contempo, gli eventuali diritti di terzi.

- 82.** Scarico sul suolo (**S2**) le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali trattate in continuo nell'impianto di sedimentazione e disoleazione, **con le seguenti prescrizioni:**
1. attenersi a tutto quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, con obbligo di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5, alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) di tutti i parametri ivi elencati;
 2. rispettare il valore limite del parametro n. 36 (Escherichia Coli) della predetta Tabella 4, di 5.000 UFC/100 ml;
 3. rispettare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
 4. **effettuare, con periodicità trimestrale**, per il periodo transitorio dei primi sei mesi, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di depurazione, relativamente ai parametri di cui alla Tabella 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e del punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006. (e s.m.i.). Il campionamento, da eseguire secondo le metodiche APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 e Manuale ISPRA 123/15, dovrà essere effettuato da parte di tecnici di un laboratorio accreditato. Copia dei Certificati di dette Analisi (e non i rapporti di prova) devono essere inviati tramite posta elettronica all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera (ambiente@cert.provincia.matera.it);
 5. **effettuare, per i successivi controlli, con periodicità semestrale**, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di depurazione, relativamente ai parametri di cui alla Tabella 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e del punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006, (e s.m.i.). Il campionamento, da eseguire secondo le metodiche APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 e Manuale ISPRA 123/15, dovrà essere effettuato da parte di tecnici di un laboratorio accreditato. Copia dei Certificati di dette Analisi (e non i rapporti di prova) saranno conservati in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
 6. è vietata ai sensi dell'art. 101 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate a tale scopo;
 7. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per il campionamento in apposito pozzetto di ispezione da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 8. eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
 9. effettuare la pulizia delle vasche di sedimentazione, disoleazione e sostituire il filtro oleoassorbente, almeno una volta ogni anno;
 10. sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte QUARTA del D.Lgs. n. 152/2006. (e s.m.i.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo;
 11. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione l'intercettazione e il corretto collettamento delle acque meteoriche verso l'impianto di depurazione;
 12. evitare fenomeni di ristagno ed impaludamento del terreno in cui avviene lo scarico delle acque meteoriche;
 13. assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica;
 14. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 15. la presenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto e/o scarico fuori tabella, dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo pec all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
- 83.** la ditta deve effettuare il monitoraggio delle matrici ambientali e dei rifiuti in ingresso nonché dei rifiuti/prodotti in uscita, secondo quanto indicato nella tabella seguente, in conformità al documento di Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018:

Matrice ambientale	Parametro	U.M.	Metodo di misure	Punto di misura	Metodica	Frequenza di controllo	Registrazione	REPORT (trasmissione)
1. Rifiuti in ingresso	Caratterizzazione analitica		Omologa (scheda descrittiva e documentazione e analitica)	Rifiuti in ingressi per ogni nuovo produttore/detentore	-	Prime 300 tonnellate conferite o prime 5 settimane di conferimento per ogni nuovo produttore/detentore	Elettronica e/o cartacea	annuale
	Quantitativi	Kg o ton	Strumentale (pesatura)			Ad ogni conferimento	Elettronica e/o cartacea su Registro di carico e scarico	annuale
2. Emissioni diffuse in atmosfera	PM10 – PM 2.5	µgr/m ³	Determinazione analitica	E1 come da plamimetria allegata	UNI EN 12341:2014	semestrale	Elettronica e/o cartacea	annuale
3. Scarichi idrici su suolo	pH	-	Determinazione analitica	Punti di campionamenti prima dello scarico (pozzetto ispezione P1)	APAT CNR IRSA: metodi analitici per le acque US EPA method	trimestrale	Elettronica Registro delle emissioni	annuale
	SAR	-						
	Materiali grossolani	-						
	Solidi sospesi totali	-						
	BOD%	mg/l						
	COD							
	Azoto totale							
	Azoto ammoniacale							
	Fosforo totale							
	Tensioattivi totali							
	Alluminio							
	Berillio							
	Arsenic							
	Bario							
	Borio							
	Cromo totale							
	Cromo VI							
	Ferro							
	Manganese							
	Nichel							
	Piombo							
	Rame							
	Selenio							
	Stagno							
	Vanadio							
Zinco								
Solfuri								
Solfati								
Cloro attivo								
Cloruri								
Fluoruri								
Fenoli totali								
Aldeidi totali								
Composti organici aromatici totali								

	Composti organici azotati totali							
	Pesticidi fosforati							
	Escherichia coli	UFC/100 ml						
	Saggio di tossicità acuta su Daphnia magna							
4. Rumore	Valori assoluti in immissione in ambiente esterno	Db(A)	Valutazione fonometrica	N. 4 punti di misura presso la recinzione esterna dell'impianto e presso i ricettori R1 e R2 come da planimetria allegata -	-	Biennale (e ad ogni modifica dell'impianto)	Elettronica e/o cartacea	biennale
5. Acque sotterranee	Parametri tabella 2 dell'allegato 5 - parte V del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.	varie	Determinazione analitica	n. 2 piezometri PZ1 e PZ2 come da planimetria allegata	APAT CNR IRSA Metodi analitici per le acque US EPA Method	annuale	Elettronica e/o cartacea	biennale

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

- 84.** il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale ed attenersi a quanto nel piano di dismissioni (elab. F0303CR03A);
- 85.** prima della fase di chiusura definitiva dell'attività, il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM ed al Comune di Ferrandina, un adeguamento del piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione;
- 86.** il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono-programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

PIANO DI EMERGENZA

- 87.** prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere alla redazione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;

PRESCRIZIONI GENERALI

- 88.** la presente autorizzazione è relativa alla materia ambientale. La Ditta è comunque tenuta ad acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti non intervenuti in tale procedimento;
- 89.** la Società deve predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali;
- 90.** in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Società deve essere in grado di sopperire alle conseguenti carenze di impianto ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e dare comunicazione agli Enti di controllo;
- 91.** presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni di gestione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti e di tutte le attività sopra prescritte;

92. in caso di superamento dei valori di emissione (emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed emissioni sonore), deve essere data comunicazione entro e non oltre 5 giorni dall'evidenza del valore anomalo alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM ed al Comune di Ferrandina;
93. appena possibile e comunque nei successivi 5 giorni dalla comunicazione deve essere trasmessa agli Enti di cui al precedente punto una relazione descrittiva delle cause che hanno determinato i superamenti e le azioni e le tempistiche poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione o dalla normativa vigente (nel caso allegando specifica documentazione che dimostri l'effettivo ripristino: analisi chimiche, rilievi fotografici ecc.);
94. la Società deve effettuare i monitoraggi delle matrici ambientali e dei rifiuti nelle modalità e frequenze indicati nelle prescrizioni precedenti e come sintetizzato nel paragrafo relativo;
95. la Società deve trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Basilicata – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM ed al Comune di Ferrandina, una relazione di sintesi sulle attività svolte durante l'anno con indicazione dei quantitativi e tipologie di rifiuti trattati – con riferimento all'Allegato 1 – tabella rifiuti (allegando le relative analisi di caratterizzazione), materiali recuperati e destinazione degli stessi, dati relativi ai monitoraggi sulle emissioni in atmosfera, sulle analisi degli scarichi, sulle emissioni sonore, sulla gestione dell'impianto con riferimento anche agli interventi di manutenzione svolti e ad eventi incidentali risolti;
2. di **PRECISARE** che l'autorizzazione ha durata di **10 anni** a partire dalla data del presente provvedimento e può essere rinnovata, previa presentazione a questo Ufficio di apposita istanza, almeno centottanta giorni prima della scadenza, corredata della documentazione prevista dalla modulistica di settore e dagli eventuali atti di indirizzo vigenti; se l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
3. di **STABILIRE** che l'esercizio delle attività oggetto dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) acquisizione della comunicazione di ultimazione lavori, corredata da certificato di collaudo/regolare esecuzione, rilievi fotografici, ecc.;
- b) (eventuale) verifica in situ da parte di questo Ufficio sulla conformità delle opere rispetto al progetto presentato;
- c) accettazione delle garanzie finanziarie, pari all'importo di **€ 198.027,50**, che devono essere presentate entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, determinate come da D.G.R. n. 471/2011 e rivalutate in base all'indice ISTAT (1.093%), e alle quali si può applicare una riduzione del 40% o del 50% in caso di possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio.
- Tali garanzie dovranno essere presentate dalla Società ed accettate da questo Ufficio prima dell'avvio all'esercizio, devono richiamare il presente provvedimento, avere durata pari al periodo di validità dell'autorizzazione più due anni ed essere predisposte secondo quanto riportato nello Schema di contratto di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 471/2011;
4. di **PRECISARE**, altresì, che:
- a) la presente autorizzazione si riferisce alla realizzazione degli impianti e delle attività di esercizio così come descritte nel presente atto;
- b) è demandata all'Amministrazione Comunale di Ferrandina ed al Consorzio ASI della Provincia di Matera la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- c) la Ditta deve comunicare:
- ogni eventuale modifica gestionale o strutturale agli impianti dello stabilimento (relativi agli scarichi, agli impianti di depurazione, ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, ecc.). Qualora le modifiche siano tali da determinare condizioni qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di modifica/nuova autorizzazione;
 - l'eventuale variazione del legale rappresentante, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti soggettivi;

- l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete ed allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti soggettivi e professionali (anche attraverso curriculum vitae);
5. di **RIBADIRE** che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni o di realizzazione del progetto in difformità rispetto a quello autorizzato, l'autorità competente procederà, per quanto di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 13, del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
 6. di **STABILIRE**, altresì, che questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze degli Enti preposti al controllo;
 7. di **NOTIFICARE** la presente Determinazione Dirigenziale alla società interessata, alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente, al Comune di Ferrandina, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, all'A.S.M. – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, all'A.R.P.A.B. per i controlli ambientali;
 8. di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg., ovvero, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza dello stesso.

Gli atti inerenti il Procedimento sono depositati presso l'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Salvatore Margiotta** _____

IL DIRIGENTE _____

Canio Sileo _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (R13, R12, R5 e R3) nell'area industriale Valbasento del comune di Ferrandina (MT) - Proponente: FALBIT S.R.L.- Ferrandina (MT).
Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Tricomi

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>